

Determinazione n. 1 del 06/05/1999

G.u. S.O. N. 71 del 10.05.2000

Oggetto : Danno erariale

I maggiori costi che si verificano nella esecuzione di opere e lavori pubblici possono concretare fattispecie di danno erariale e la legge assegna all'Autorità il compito di accertare che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato danno erariale, il che, volto in positivo, sta a dire che occorre disporre accertamento nei casi di danno.

Ciò al fine della trasmissione degli atti ai soggetti interessati ed alla Procura generale della Corte dei conti.

Una prima precisazione da fare sul tema è nel senso che non è previsto, ancorchè nel 1994 e negli anni successivi in cui sono intervenute modifiche alla legge sui lavori pubblici esistessero già le Procure regionali della Corte dei conti, un rapporto diretto dell'Autorità con questi organi decentrati.

Una seconda precisazione è che le fattispecie di danno erariale se comportano diseconomicità della gestione dei lavori pubblici, devono essere oggetto di cognizione da parte dell'Autorità ai fini dell'esercizio della sua funzione di vigilanza e quindi vanno segnalate dalle amministrazioni all'Autorità stessa, anche se ne sia contemporaneamente investita la Procura regionale competente.

Inoltre, la previsione che gli atti e i rilievi devono essere trasmessi, oltre che alla Procura generale, ai " soggetti interessati ", nel caso di pregiudizio per il pubblico erario, assegna all'Autorità la funzione di rendere consapevoli e gli autori dei fatti e le autorità competenti dell'amministrazione o ente che ha subito il danno del prevedibile intervento dell'organo giudiziario con l'esercizio dell'azione di responsabilità a ristoro del danno. Questo avviso (previa delibera dell'Autorità e con nota del Presidente) può incentivare l'adozione, con effetti immediati, di provvedimenti intesi a conseguire in sede amministrativa la reintegrazione del danno arrecato, ad evitare il perdurare di situazioni lesive per la finanza pubblica.